

## REGIONE PUGLIA

### L.R. 14 novembre 2014, n. 47.

*Norme in materia di organizzazione, riduzione della dotazione organica e della spesa del personale e attuazione del comma 529 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.*

---

Publicata nel B.U. Puglia 21 novembre 2014, n. 162.

---

**Art. 1** *Norme in materia di organizzazione e riduzione della dotazione organica e della spesa del personale.*

1. Al fine di favorire il necessario processo di snellimento e di riorganizzazione dell'amministrazione regionale, tenendo conto dei criteri di produttività, razionalità, integrazione funzionale e flessibilità operativa, mediante la riqualificazione della dotazione organica, la Giunta regionale con appositi regolamenti, previo confronto con le Organizzazioni sindacali, provvede:

- a) alla razionalizzazione del costo del lavoro pubblico;
- b) al contenimento e alla progressiva riduzione della spesa complessiva del personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
- c) alla riduzione delle strutture e degli uffici;
- d) alla definizione di criteri e forme di incentivo per la risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro, senza determinare oneri aggiuntivi di spesa a carico degli istituti previdenziali;
- e) alla previsione di applicazione dei criteri e delle forme di incentivo per la risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro anche alle agenzie e agli enti della Regione, nei limiti delle risorse finanziarie dei rispettivi bilanci.

---

**Art. 2** *Norme di attuazione del comma 529 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.*

1. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 529 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*), e al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato, la Regione avvia procedure di stabilizzazione per l'assunzione a tempo indeterminato, riservate al personale non dirigenziale che abbia maturato, entro la data del 31 dicembre 2015, i requisiti di cui al comma 529 dell'articolo 1 della L. 147/2013 e che risulti in servizio presso la Regione Puglia alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In sede di prima applicazione, l'ordine di priorità nelle assunzioni è fissato con determinazione dirigenziale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'ordine di priorità è stabilito in ragione dei titoli di studio e di servizio e dell'anzianità di servizio del personale a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e, a parità di queste condizioni, in ragione del carico familiare.

3. Fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente, nonché gli obblighi finanziari in materia di spesa del personale, la Regione riserva una quota per la stabilizzazione, a esaurimento, del personale collocato nell'elenco di cui al comma 2 da determinare sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'*articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica)* e dell'annesso piano assunzionale e della valorizzazione delle risorse umane, da adottare entro il 31 dicembre 2014, consentendo comunque, compatibilmente con gli spazi finanziari-assunzionali, l'avvio della stabilizzazione entro la medesima data.

---

---

### **Art. 3** *Clausola di salvaguardia.*

1. Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 2, in considerazione della necessità di garantire continuità alle attività assicurate dal personale di cui allo stesso comma, la Regione procede alla proroga di tutti i contratti a tempo determinato del personale utilmente collocato nell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 2, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nell'elenco fino al completamento delle procedure di stabilizzazione.

---

---

### **Art. 4** *Norma di applicabilità per le agenzie regionali, enti, autorità di bacino e società in house.*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 devono intendersi quali principi applicabili alle agenzie regionali, agli enti, all'Autorità di bacino e alle società in house della Regione Puglia di cui alla *Delib.G.R. 5 maggio 2014, n. 810* e alla *legge regionale 20 maggio 2014, n. 22 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore)*, costitutiva dell'Agenzia ARCA.

---

---

### **Art. 5** *Reclutamento per la realizzazione dei Piani di rafforzamento amministrativo.*

1. Per la realizzazione dei Piani di rafforzamento amministrativo connessi all'attuazione dei programmi finanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, l'Amministrazione regionale deve prioritariamente reclutare i lavoratori tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, che siano in possesso dei requisiti professionali richiesti dagli stessi piani.

---

---

**Art. 6** *Norma finanziaria.*

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in complessivi euro 2 milioni, trovano copertura negli stanziamenti di cui ai capitoli n. 3055 (*Indennità supplementare in applicazione dell'articolo 17 del CCNL 1999 Area dirigenziale - risoluzione consensuale rapporto di lavoro*) e n. 3056 (*Indennità supplementare incentivazione esodo personale - risoluzione consensuale rapporto di lavoro*) della U.P.B. 08.01.01 del bilancio regionale di competenza, così come integrato con *legge regionale 1° agosto 2014, n. 37 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014)*.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'*art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia"* ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

---

---